

N. R.G. /2864/2019



TRIBUNALE DI FIRENZE

Nel procedimento di volontaria giurisdizione iscritto al n. r.g. **2864/2019** promosso da:

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. PUCCI FRANCESCA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. PUCCI FRANCESCA;

Nei confronti di

[REDACTED]

▯▯▯

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti magistrati:

dott. Fernando Prodomo Presidente

dott. Lucia Schiaretti Giudice relatore ed estensore

dott. Serena Lorenzetti Giudice

ha pronunciato il seguente

DECRETO

Con ricorso regolarmente notificato [REDACTED] chiedeva al Tribunale di disporre in ordine all'affidamento delle figlie [REDACTED]



e [REDACTED], nate rispettivamente il [REDACTED] dalla relazione intrattenuta con [REDACTED]

A sostegno della domanda allegava che: durante la relazione con [REDACTED] aveva subito violenze e minacce [REDACTED]; dal febbraio 2018, [REDACTED] abbandonava la casa coniugale senza lasciare un recapito, disinteressandosi completamente delle figlie; Ella lavora presso [REDACTED] come colf a tempo indeterminato; [REDACTED] per la [REDACTED] chiedeva l'affido esclusivo delle figlie, con collocazione presso sé medesima, nonché un contributo per il mantenimento delle figlie di € 400,00 per ciascuna, oltre al 50% delle spese straordinarie.

All'odierna udienza parte ricorrente depositava dichiarazione [REDACTED] autenticata dal cancelliere del Tribunale di Firenze nella quale il medesimo dava atto di essere d'accordo che le figlie fossero affidate in via esclusiva alla madre e nel versare un contributo per il mantenimento delle figlie nella misura di € 250,00 ciascuna.

Nessuno si costituiva per [REDACTED]

Ritiene il Collegio che la domanda di affido esclusivo delle minori alla madre debba essere accolta.

L'istituto dell'affido condiviso della prole ad entrambi i genitori costituisce la regola in materia di affidamento dei figli minori in caso di rottura dell'unione familiare, mentre l'affidamento esclusivo dei minori, ai sensi dell'art 337 quater c.c., può essere disposto dal giudice, in deroga al principio dell'affidamento condiviso, quando ritenga che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore.



In particolare, la deroga al regime dell'affidamento condiviso presuppone che sia provata in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, ed, in negativo, l'inidoneità dell'altro ad occuparsi del minore, vale a dire la manifesta carenza o inidoneità educativa del genitore o, comunque, la presenza di una condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto dannoso per il minore (così *ex multis*, Cass. nn. 1777 e 5108/20012, 24526/2010, 16593/2008).

Correlato al regime dell'affidamento del minore, vi è quello dell'esercizio della responsabilità genitoriale, che viene graduato, negli art 337 ter c.c. e 337 quater c.c., diversamente, a seconda che si rientri nel regime dell'affido condiviso, in quello esclusivo o nel cosiddetto affidamento esclusivo rafforzato, anch'esso previsto nell'ottica del superiore interesse del minore.

Infatti, ai sensi dell'art 337 ter, comma 3, c.c. la responsabilità genitoriale, in caso di affidamento condiviso, è esercitata congiuntamente da entrambi i genitori, potendo il Tribunale stabilire che, limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, i genitori esercitino la responsabilità genitoriale separatamente; qualora sia disposto l'affidamento esclusivo, invece, la responsabilità genitoriale, ai sensi dell'art 337 quater, comma 4 c.c., è esercitata da quello di essi cui i figli sono affidati in via esclusiva, salvo che sia diversamente previsto.

Per quanto riguarda le decisioni di maggior interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale, esse sono assunte, sia nel caso di affidamento condiviso che nel caso di affidamento esclusivo, di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.

Tuttavia il giudice, laddove disponga l'affidamento esclusivo, può del tutto eccezionalmente stabilire, ai sensi dell'art 337 bis comma 4 c.c., che anche le



decisioni di maggior interesse per il minore siano adottate soltanto da uno dei due genitori: si tratta del cosiddetto affidamento esclusivo “rafforzato” o “superesclusivo”, che permette al genitore “affidatario rafforzato” di adottare, di fatto, tutte le decisioni inerenti il minore, senza la consultazione, né tantomeno il consenso, dell’altro genitore. Quest’ultimo, tuttavia, mantiene il diritto/dovere, ai sensi dell’art 337 bis comma 4 c.c., di vigilare sull’educazione e l’istruzione del figlio minore e la facoltà di rivolgersi al giudice se ritiene che siano adottate decisioni pregiudizievoli per il minore.

Nel caso di specie, si deve considerare che il resistente, contumace nel presente procedimento, sia altresì irreperibile, per la famiglia.

Dunque, il contegno processuale del convenuto, la dichiarazione di consenso all’affido esclusivo alla madre, nonché l’assenza di qualsivoglia contatto tra il medesimo e le figlie, evidenziano la non volontà del padre di essere presente nella vita delle minori con l’assiduità necessaria a poter esercitare idoneamente la responsabilità genitoriale derivante dall’affidamento condiviso rendono evidente che la richiesta di parte ricorrente non possa trovare accoglimento.

In questo caso, inoltre, la regolamentazione delle modalità e tempistiche di frequentazione tra il padre e il figlio minore risulta particolarmente complessa, non essendo possibile per il giudicante conoscere se il padre abbia in effetti l’intenzione di frequentare le figlie, né se il resistente disponga di un idoneo alloggio e dei mezzi perché gli incontri si verifichino. Tuttavia, considerando: il supremo interesse del minore a continuare a mantenere un equilibrato rapporto con entrambi i genitori, prevede che laddove [REDACTED] voglia riprendere i contatti con le figlie potrà attivare il Servizio sociale territorialmente competente per programmare incontri osservati.



Quanto al mantenimento, considerato che, secondo quanto prodotto dalla parte ricorrente, [REDACTED] percepisce un reddito di circa € 1.200,00 mensili, in considerazione del fatto che egli in nessun modo contribuisce in via diretta; si ritiene opportuno porre a carico del padre un contributo di € 300,00 mensili (suscettibili di rivalutazione ISTAT), oltre al 50% delle spese processuali. La somma offerta di € 250,00 mensili per figlia non appare, infatti, sufficiente.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni altra eccezione o istanza disattesa o assorbita, così provvede:

- affida in via esclusiva le figlie minori [REDACTED] e [REDACTED] alla madre, con domiciliazione prevalente presso la stessa, che avrà l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale sul minore. Le decisioni di maggiore interesse per il figlio saranno adottate da entrambi i genitori, eccezion fatta per le decisioni relative alla salute del minore, ogni qual volta queste siano urgenti ed indifferibili;
- Dispone che il padre potrà tenere con sé le minori quando vorrà, previo accordo con i Servizi territorialmente competenti, che cureranno la predisposizione di incontri osservati;
- Dispone che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento delle figlie la somma di € 300,00 ciascuna; la somma è suscettibile di rivalutazione ISTAT annuale; il padre rimborserà alla madre il 50% delle spese straordinarie sostenute per le figlie, come da protocollo del Tribunale di Firenze;



- Condanna [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] delle spese del presente giudizio, che liquida in [REDACTED] per onorari, oltre rimborso spese processuali, IVA e cpa..

Firenze, così deciso nella camera di consiglio del 18/12/2019

Il Presidente

Fernando Prodomo

IL GIUDICE

Lucia Schiaretti

